

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**

**Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/06/2019**

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### **0      PREMESSA**

- 0.1    La Società
- 0.2    Assetto organizzativo della Società
- 0.3    Struttura dei controlli interni

#### **1      I PRINCIPI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

- 1.1    Le finalità del Decreto e la creazione di una responsabilità “parapenale” a carico degli enti.
- 1.2    Le condizioni di esonero dalla responsabilità dell’ente
- 1.3    Le sanzioni amministrative
- 1.4    I reati commessi all’estero

#### **2      IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI S.P.A.**

- 2.1    L’adozione del “Modello 231” come garanzia di correttezza e trasparenza
- 2.2    Finalità e principi ispiratori del Modello
- 2.3    Costruzione del Modello
- 2.4    Struttura del Modello
- 2.5    Modifiche e integrazioni del Modello
- 2.6    Destinatari del presente modello

#### **3      L’ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

- 3.1    L’Organismo di Vigilanza della Gruppo Investimenti Portuali S.p.A.
  - 3.1.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
  - 3.1.2 Le risorse dell’OdV
  - 3.1.3 Nomina dei membri dell’OdV. Durata in carica, sostituzione e revoca

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

- 3.1.4 Convocazione, voto e delibere dell'OdV
- 3.1.5 Obblighi di riservatezza e garanzia della privacy
- 3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza
  - 3.2.1 Pubblicizzazione e diffusione del Modello
  - 3.2.2 Vigilanza e Verifiche
  - 3.2.3 Aggiornamento del Modello
  - 3.2.4 Deleghe di funzioni
  - 3.2.5 Raccolta di informative e segnalazioni e conservazione della relativa documentazione
  - 3.2.6 Coordinamento con le diverse funzioni aziendali
  - 3.2.7 Sanzioni disciplinari
- 3.3 Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari
- 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza
  - 3.4.1 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza
  - 3.4.2 Tempistica dei Flussi informativi
- 4 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**
  - 4.1 Comunicazione nei confronti del personale
  - 4.2 Formazione
  - 4.3 Impegni per i membri degli Organi sociali
  - 4.4 Informazione di Consulenti e Partner

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## **PARTE SPECIALE “A” - Definizione degli illeciti**

- 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
1.1 Descrizione dei reati (artt. 24 e 25 del decreto)
- 2 REATI SOCIETARI E ABUSO DI MERCATO**  
2.1 Descrizione dei reati (artt. 25/ter e 25/sexies del Decreto)
- 3 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**  
3.1 Descrizione dei reati (art. 24 ter del Decreto)
- 4 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**  
4.1 Descrizione dei reati (art. 24 bis del Decreto)
- 5 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIM**  
5.1 Descrizione dei reati (art. 25/septies del Decreto)
- 6 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ DI AUTORICICLAGGIO**  
6.1 Descrizione dei reati (art. 25/octies del Decreto)
- 7 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**  
7.1 Descrizione dei reati (art. 25/nonies del Decreto)
- 8 REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA**  
8.1 Descrizione dei reati (art. 25/decies del Decreto)
- 9 REATI IN MATERIA AMBIENTALE**  
9.1 Descrizione dei reati (art. 25/undecies del Decreto)
- 10 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE**  
10.1 Descrizione dei reati (art. 25/duodecies del Decreto)

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## **PARTE SPECIALE “B” - Aree e attività a rischio - Principi generali di comportamento - Principi operativi**

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
  - 2.1 Attività a rischio
  - 2.2 Principi generali di comportamento
  - 2.3 Principi operativi
- 3 REATI SOCIETARI E ABUSO DI MERCATO**
  - 3.1 Attività a rischio
  - 3.2 Principi generali di comportamento
  - 3.3 Principi operativi
- 4 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**
  - 4.1 Attività a rischio
  - 4.2 Principi generali di comportamento
  - 4.3 Principi operativi
- 5 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**
  - 5.1 Attività a rischio
  - 5.2 Principi generali di comportamento
  - 5.3 Principi operativi
- 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIM**
  - 6.1 Attività a rischio
  - 6.2 Principi generali di comportamento
  - 6.3 Principi operativi
- 7 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO**
  - 7.1 Attività a rischio
  - 7.2 Principi generali di comportamento
  - 7.3 Principi operativi

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

**8 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

- 8.1 Attività a rischio
- 8.2 Principi generali di comportamento
- 8.3 Principi operativi

**9 REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

- 9.1 Attività a rischio
- 9.2 Principi generali di comportamento

**10 REATI IN MATERIA AMBIENTALE**

- 10.1 Aree a rischio
- 10.2 Principi generali di comportamento
- 10.3 Principi operativi

**11 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

- 11.1 Aree a rischio
- 11.2 Principi generali di comportamento
- 11.3 Principi operativi

**PARTE SPECIALE "B" – Mappatura delle Attività Sensibili - Allegato**

**PARTE SPECIALE "C" – Elenco misure di controllo**

**PARTE SPECIALE "D" – Sistema Sanzionatorio**



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## 0.0 Premessa

L'adozione del presente Modello fa seguito all'emanazione nell'ambito del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. del Codice Etico e delle Linee Guida Anticorruzione, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Le regole di comportamento contenute nel "Modello 231" si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Infatti, mentre quest'ultimo rappresenta uno strumento suscettibile di una generale applicazione e adottato in via autonoma dal GIP, allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, il Modello Organizzativo si ispira a una esigenza di più ampio respiro, in quanto rappresenta la sintesi tra il proposito della Società di dotarsi di moduli di organizzazione e gestione, tali da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, e le prescrizioni legislative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (o "Decreto"), volte a sensibilizzare le aziende all'adozione di politiche d'impresa preventive di comportamenti potenzialmente idonei a produrre conseguenze giuridiche negative a danno del Terminal.

## 0.1 La Società

Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. GIP è una holding fondata nel 1993 da quattro famiglie genovesi, con l'obiettivo di diventare parte attiva della catena logistica di merce containerizzata. Nel corso degli anni GIP ha creato il network di terminal portuali più importante d'Italia che gode di una posizione strategica per l'industria dei trasporti sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'affidabilità.

Attualmente GIP S.p.A. detiene partecipazioni di maggioranza in Terminal Darsena Toscana S.r.l. (anche TDT), Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. (anche SECH), oltre a quote di minoranza in altri importanti terminal container italiani (VTE-VECON).

A Febbraio 2017, Infracapital e Infravia, fondi infrastrutturali specializzati, hanno acquisito GIP dai precedenti proprietari, mirando ad un ulteriore sviluppo attraverso un ambizioso programma



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

di espansione.

GIP ha un fatturato medio annuo di circa 2 mln di euro ed un organico molto ridotto, attingendo anche da personale distaccato dalle Società controllate ed attingendo da servizi erogati infragruppo formalizzati con Service Level Agreement.

Esiste un sistema di procure e deleghe ripartito tra l'Amministratore Delegato (Giulio Schenone) e gli altri Consiglieri del C.d.A. in base al valore delle operazioni ed il CFO Casali.


La natura e l'entità delle attività e delle operazioni di GIP sono strettamente connesse alla natura di holding finanziaria di un gruppo in cui le Società controllate operative gestiscono attività portuali.

La Società ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, e comunque con l'esclusione di quelle nei confronti del pubblico, e limitatamente alle sole società del gruppo di appartenenza, ovvero delle società di cui detiene una partecipazione, l'esercizio delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni a scopo di investimento, coordinamento tecnico, finanziari, amministrativo delle società partecipate e di appartenenza, compimento di qualsiasi operazione finanziaria compresa l'assunzione e concessione di mutui e/o finanziamenti, la compravendita in conto proprio di titoli pubblici e private e di diritti di partecipazione.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## 0.2 Assetto organizzativo della Società

L'articolazione delle funzioni di vertice e le principali linee di riporto sono rappresentate nella seguente figura:



## 0.3 Struttura dei controlli interni

Il sistema di controllo interno e di gestione del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., ha come base i seguenti documenti:

- Codice Etico
- Linee guida anticorruzione
- DVR
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Vengono inoltre tenute periodicamente le seguenti riunioni:

- Riunioni dei Dirigenti
- Incontri con rappresentanti istituzionali
- Società di Revisione

Il sistema dei controlli, come sopra rappresentato, è descritto nel documento “Elenco controlli 2018” allegato al Modello.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## **I PRINCIPI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1 Le finalità del Decreto e la creazione di una responsabilità “parapenale” a carico degli enti.**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito “Decreto”), con cui è stata data esecuzione, in virtù della delega di cui alla Legge n. 300 del 2000 (art. 11), ad alcune Convenzioni internazionali<sup>1</sup> in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, il Decreto introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, il principio della responsabilità “amministrativa” degli enti dipendente da reato qualora sia commesso, nel loro «interesse» o «vantaggio», da soggetti inseriti nell’organizzazione societaria e, in particolare, ai sensi dell’art. 5 Decreto:

- 1) «da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente» (c.d. soggetti apicali);
- 2) da persone fisiche «sottoposte alla direzione o alla vigilanza» dei soggetti di cui sopra (c.d. soggetti subordinati).

L’ente, tuttavia, non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai predetti soggetti, ma solo per le ipotesi criminose tassativamente previste dal Decreto e, più segnatamente, per le seguenti categorie di illeciti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25<sup>2</sup> e 25 decies;;
- Reato di indebita induzione a dare o promettere utilità (art 25, comma 3);
- Reati informatici di cui all’art. 24 bis<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Si veda, in particolare, la Convenzione OCSE (17 dicembre 1997) sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e diverse convenzioni dell’Unione Europea in tema di protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee e di lotta alla corruzione.

<sup>2</sup> Più precisamente: corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.), corruzione persone incaricate di pubblico servizio (art.320 c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e Stati Esteri (art.322-bis c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cp), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art.377-bis c.p.).

<sup>3</sup> Ossia: accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento informatico (artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.), falso informatico (art. 491 bis c.p.).

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

- Delitti di criminalità organizzata di cui all'art.24 ter;
- Reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in segni di riconoscimento ex art. 25 bis;
- Delitti contro l'industria ed il commercio ex art. 25 bis 1;
- Reati societari di cui all'art. 25 ter<sup>4</sup>;
- Reato di corruzione tra privati (art 25 ter, comma 1).
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25 quater<sup>1</sup> (di cui all'art. 583 bis c.p.);
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies<sup>5</sup>;
- Reati e illeciti amministrativi previsti dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – TUIF (D.lgs. n. 58/98), consistenti in abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (ex art. 25 sexies);
- Reati di omicidio e lesioni, gravi e gravissime, colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (ex art. 25 septies);
- Reato di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), di auto riciclaggio (art.648-ter 1 c.p.) di cui all'art. 25 octies;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies;
- Reati ambientali di cui all'art. 25 undecies;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> Più segnatamente: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. modificato dall'art.12 della legge 27/05/2015 n°69), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), , impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) nel testo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), corruzione tra privati (art.2365 c.3 c.c. introdotto dalla Legge anticorruzione n°190 del 06/11/2012)

<sup>5</sup> Reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 e 2, c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico, anche virtuale (art. 600 quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

<sup>6</sup>Nel luglio 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109: in base all'articolo 2 del provvedimento, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 è estesa anche in presenza delle fattispecie penali disciplinate dall'articolo 2, comma 12 bis del testo unico sull'immigrazione (datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato)

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

Reati transnazionali previsti dalla Legge n. 146/2006<sup>7</sup>.

**Pertanto, ai sensi del D.lgs. 231/01, le società e gli enti sono chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa dipendente da reato, nel caso in cui una delle fattispecie criminose sopra richiamate sia commessa da un soggetto aziendale (apicale e/o subordinato) nel loro interesse o vantaggio (anche se non esclusivo), ad eccezione delle ipotesi in cui l'autore del reato abbia agito per finalità sue proprie o di terzi.**

Si precisa che la responsabilità per l'ente è del tutto autonoma rispetto a quella personale e penale dell'autore del reato, in quanto sorge e permane indipendentemente dal fatto che il predetto autore sia individuato, punibile imputabile.

È prevista, inoltre, la punibilità in caso di tentativo (art. 26), ossia quando l'illecito non si è compiutamente realizzato o perché l'evento (ad es. il conseguimento dell'ingiusto profitto in una truffa) non si è verificato o perché l'azione non si è compiuta (ad es., la mancata induzione in errore di un ente pubblico ex art. 640, comma 2, c.p.)<sup>8</sup>.

Il minor livello di offensività e di gravità del delitto tentato ha, tuttavia, indotto a prevedere una diminuzione di pena sia per l'autore del reato sia per l'ente. Le sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono, infatti, ridotte da un terzo fino alla metà.

Inoltre, qualora la Società riesca a intervenire tempestivamente, si da evitare il compimento dell'azione o la verifica dell'evento, la responsabilità amministrativa è esclusa in radice.

## **1.2 Le condizioni di esonero dalla responsabilità dell'ente.**

In caso di reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto prevede una forma specifica di esonero

<sup>7</sup> Per "reato transnazionale" si intende «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato» (cfr. art. 3 L. n. 146/2006). In particolare, le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto sono: associazione per delinquere e di stampo mafioso (artt. 416 e 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (artt. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. n. 286/98).

<sup>8</sup> Si precisa, tuttavia, che la responsabilità della Società può sorgere solo in caso di tentativo di delitto (e non anche di contravvenzione come, ad es., le false comunicazioni sociali ex art. 2621, comma 1, c.c.), che siano dolosi, con esclusione quindi dei reati colposi di cui all'art. 25 septies Decreto. La punibilità del delitto tentato, infatti, in tanto può affermarsi in quanto emerga dalla condotta, seppur non interamente portata a compimento, la volontà del soggetto di realizzare il reato programmato, cui gli «atti idonei» posti in essere sono appunto «diretti» (cfr. art. 56 c.p.).

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

dalla responsabilità entizia, qualora si dimostrino, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- a) l'«organo dirigente» della società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «modelli di organizzazione e di gestione» idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo di controllo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i meccanismi di tutela previsti nel Modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo, invece, incombe sull'organo dell'accusa l'onere di provare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente (cfr. art. 7 Decreto). Inoltre, in tali ipotesi, la responsabilità entizia viene recisamente esclusa nel caso di adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo ex ante (ossia prima della commissione del reato). Ai sensi del comma II dell'art. 6, il modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

- 1 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 2 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3 individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In particolare, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire che l'attività aziendale sia svolta nel pieno rispetto della legge e a scoprire ed eliminare eventuali situazioni di rischio, predisponendo verifiche periodiche circa la idoneità delle cautele adottate e un sistema disciplinare in caso di loro violazione.

Tanto chiarito, si ritiene doveroso svolgere un'ultima considerazione circa i possibili autori dei reati-presupposto.

Tra le fattispecie richiamate dal Decreto, infatti, ve ne sono alcune che richiedono una particolare qualifica del soggetto attivo (c.d. reati propri), sì da indurre a ritenere che la condotta illecita possa

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

essere realizzata unicamente da coloro che rivestono un determinato ruolo o carica all'interno della società (es. amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori, soci conferenti con riferimento ai c.d. reati societari).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2639 c.c., il soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparabile a colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione o alla qualifica (es. l'amministratore "di fatto").

In proposito, l'art. 5 Decreto annovera nell'ambito dei soggetti apicali non solo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, ma altresì coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo di esso (comma 1, lett. a), in linea con quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza<sup>9</sup>. Sicché l'assenza di una qualifica formale in capo all'autore del reato potrebbe, comunque, non comportare un'automatica esenzione di responsabilità.

Pertanto nel fare riferimento alla disciplina dei reati propri (il differente regime dettato dall'art.25 ter), la responsabilità dell'organizzazione per i fatti commessi dalle persone subordinate può essere esclusa solo in presenza di un efficace ed effettiva vigilanza. Nel caso di reato commesso dal subordinato su indicazione dell'amministratore il criterio di imputazione sarà quello generale del concorso. L'art. 3 del D.Lgs.61/02 imputa la responsabilità della società là dove i reati vengono commessi da amministratori, direttori generali o liquidatori (quindi soggetti qualificati), o anche da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Dall'altro tra le novità introdotte dalla Legge 262/05 si prevede come soggetto attivo dei reati di false comunicazioni sociali anche il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili su cui gravano ruoli e responsabilità specifiche.

### **1.3 Le sanzioni amministrative.**

Le misure sanzionatorie previste nel Decreto, che seguono all'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, consistono in:

- a) sanzioni pecuniarie, irrogate ogni qualvolta risulti accertata la responsabilità dell'ente e applicate in quote (oscillanti da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549) in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (art. 10);
- b) sanzioni interdittive, irrogabili solo se espressamente previste<sup>10</sup> e alle precise condizioni

<sup>9</sup> La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, infatti, ribadito in più occasioni l'irrelevanza della qualifica meramente formale, ponendo l'accento sulla funzione concretamente svolta, specie nelle ipotesi di infortuni sul lavoro, sancendo la responsabilità di colui che, seppur apparentemente preposto a compiti dirigenziali, di fatto provvede all'organizzazione del lavoro aziendale.

<sup>10</sup> Pertanto, non sono applicabili in caso di reati societari (art. 25 ter), per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

alternative di cui all'art. 13 Decreto<sup>11</sup>, sono misure predisposte in una chiara ottica specialpreventiva secondo una sorta di gerarchia interna. Infatti, per la loro devastante portata il legislatore ha previsto che l'applicazione della misura interdittiva più grave (l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) possa disporsi solo nell'ipotesi in cui le altre sanzioni risultino inadeguate<sup>12</sup> (art. 14). In genere, le sanzioni interdittive hanno carattere temporaneo (da tre mesi a due anni) e, pertanto, in casi di particolare gravità risulterebbero del tutto inefficaci. Così, nell'ipotesi in cui sia stato tratto dal reato un profitto di rilevante entità e l'ente collettivo, nonostante precedenti condanne, non abbia provveduto a prevenire l'ulteriore commissione di illeciti, non vi è altra sanzione adeguata e proporzionata che la radicale interdizione dallo svolgimento dell'attività. Lo stesso dicasi nel caso di società, strutturalmente e ontologicamente illecita, che abbia come scopo, unico o prevalente, la commissione di attività illecita (cfr. l'art. 16 Decreto).

La **sanzione interdittiva** prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

In relazione ai soli reati elencati nell'art. 25, è stata aggiunta una causa speciale di attenuazione delle sanzioni. Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- c) la confisca, che colpisce il prezzo o il profitto del reato, ovvero, ove non fosse possibile, somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Tale misura è sempre disposta a seguito di condanna dell'ente, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato;

<sup>11</sup> Più esattamente, esse possono essere comminate in caso: a) di rilevate entità del profitto tratto dall'ente, quando autori dell'illecito siano i soggetti apicali, ovvero b) di reato la cui perpetrazione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, quando si tratti di sottoposti all'altrui vigilanza e/o direzione; e c) in caso di reiterazione degli illeciti.

<sup>12</sup> Le misure interdittive previste dall'art. 9 Decreto sono: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; (iv) esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

d) la pubblicazione della sentenza di condanna, infine, è una sanzione meramente facoltativa, che può essere disposta solo una volta a carico dell'ente unitamente all'applicazione di una misura interdittiva.

Con riferimento alle misure interdittive, appare di estrema rilevanza sottolineare la possibilità per l'ente di attivarsi per "rimediare", sia pur tardivamente, alla propria "colpa organizzativa", ottenendo l'esclusione in toto dell'applicazione delle misure in esame e la riduzione della sanzione pecuniaria.

A tal fine è necessario che, prima del dibattimento:

- (i) il danno sia stato integralmente risarcito e le sue conseguenze interamente eliminate (o almeno, l'ente si sia adoperato in tal senso);
- (ii) siano state colmate le carenze organizzative che hanno cagionato il reato; e, infine,
- (iii) sia stato messo a disposizione, ai fini della confisca, il profitto conseguito.

Da ultimo, giova ricordare un aspetto particolarmente insidioso delle misure in esame, rappresentato dalla loro applicazione provvisoria nel corso del processo. Prima ancora di un'eventuale sentenza definitiva di condanna, infatti, le sanzioni interdittive possono essere disposte in via cautelare qualora ricorrano i determinati presupposti<sup>13</sup>.

Le misure amministrative si prescrivono in cinque anni dalla consumazione del reato.

#### **1.4 Reati commessi all'estero.**

La responsabilità amministrativa dipendente da reato nelle ipotesi di cui al D.lgs. n. 231/01 può sorgere a carico dell'Ente anche nel caso in cui l'illecito sia stato commesso all'estero (art. 4 Decreto). In particolare, perché detta evenienza si concretizzi è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere perpetrato, all'estero, da un soggetto funzionalmente legato alla Società ai sensi dell'art. 5 Decreto (es. amministratori o dipendenti distaccati all'estero);
- b) il reato in questione deve rientrare tra gli illeciti previsti dal Decreto;
- c) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- d) non deve procedere per esso lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, vertendosi altrimenti in un'ipotesi di giurisdizione italiana recessiva;
- e) l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> In particolare: a) la gravità indiziaria della responsabilità dell'ente per un reato-presupposto per il quale siano espressamente previste; b) una delle condizioni previste dal citato art. 13 del Decreto (cfr. nota 12).

<sup>14</sup> In sintesi, quando trattasi di specifiche fattispecie criminose (delitti comuni e politici) di particolare gravità, e sempre che vi sia la presenza dell'autore del reato nel territorio italiano, la richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia e, ove

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

Si precisa inoltre, in via generale, che, in caso di “reati propri”, realizzabili, cioè, da determinati soggetti qualificati (es. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio<sup>15</sup>, amministratori, soci, componenti della società di revisione etc.), la punibilità di soggetti “estranei” al reato stesso (ossia che non ricoprono le particolari qualifiche o funzioni richieste dalla legge) non è di per sé esclusa qualora essi abbiano istigato o determinato la condotta illecita.

In tale evenienza, essi potranno rispondere a titolo di concorso eventuale nel reato proprio ai sensi dell’art. 110 c.p.

---

necessario, l’istanza o querela della persona offesa dal reato.

<sup>15</sup> Per la definizione di «pubblico ufficiale» e di «incaricato di pubblico servizio» si rimanda agli artt. 357 e 358 c.p..

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## **2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI S.P.A.**

### **2.1 L'adozione del "Modello 231" come garanzia di correttezza e trasparenza.**

Il Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. La sua volontà è diretta a tutelare la posizione e l'immagine propria e delle Società partecipanti al suo capitale, le aspettative dei propri soci e il lavoro dei propri dipendenti, collaboratori e partner commerciali.

Sulla base di dette ragioni la Società, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, inteso come complesso di regole di condotta, procedure specifiche e strutture organizzative, dirette a costituire un efficace sistema di controllo interno, ragionevolmente idoneo, tra l'altro, a individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del citato Decreto (si rinvia alla Parte Speciale per la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/01). Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello Organizzativo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari e trasparenti sì da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (c.d. reati-presupposto).

La Società, infatti, ribadisce la propria contrarietà a ogni forma di comportamento illecito, in quanto contrario (anche qualora se ne traessero vantaggi) non solo alle disposizioni di legge, ma soprattutto ai principi etico-sociali cui si attiene il Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. nell'espletamento dalla propria missione aziendale.

### **2.2 Finalità e principi ispiratori del Modello**

Il Modello adottato si prefigge, dunque, l'obiettivo di porre tutti i soggetti che operano in posizione apicale<sup>16</sup> o subordinata o che agiscono in veste di collaboratori esterni, nella condizione di

---

<sup>16</sup> Per soggetti in posizione apicale deve intendersi le «persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

acquisire la sensibilità necessaria per percepire e riconoscere le situazioni che potrebbero condurli a commettere reati nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni.

Il Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. intende perseguire le suddette finalità attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, nonché attraverso la previsione di attività di controllo, da espletarsi a cura dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), organo interno di vigilanza, anche in via preventiva (c.d. controllo ex ante), così da consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Società.

Il Modello si propone, inoltre, di attuare un'azione di monitoraggio sulle aree di attività c.d. "a rischio di reato", al fine di consentire alla Società stessa di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di illeciti, anche predisponendo un sistema di registrazione e comunicazione delle operazioni c.d. a rischio, di cui viene così garantita la tracciabilità e documentabilità, nonché un costante monitoraggio a cura dei singoli responsabili delle predette aree a rischio e dell'OdV, tra i quali è previsto un costante flusso informativo. Il presente Modello permette, inoltre, di comprendere la portata delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua inosservanza sia per la Società sia per i singoli, in termini di sanzioni penali, amministrative e disciplinari.

In considerazione degli obiettivi che Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. intende perseguire, la formazione del personale aziendale assume un rilievo strategico. Pertanto, ai fini della maggiore efficacia del Modello Organizzativo, la Società ne promuove la conoscenza al suo interno e nei confronti di tutti i dipendenti (soprattutto dei neo assunti), con differente grado di approfondimento, rapportato al coinvolgimento delle risorse umane nelle singole aree a rischio.

Accanto a un'opera di sensibilizzazione e diffusione del "Modello 231", si vuole determinare in tutti coloro che operano all'interno delle aree societarie a "rischio", in nome, per conto o, comunque, nell'interesse della Società, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito disciplinare in caso di violazione delle regole di condotta o delle procedure di cui al presente Modello, predisponendo idoneo sistema ad hoc.

---

dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente» (art. 5 Decreto).

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio modello il Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- la tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene sia più alta l'esposizione al rischio di illecito;
- l'individuazione delle aree di attività dove sia assente o insufficiente una procedura necessaria a prevenire i reati e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile"<sup>17</sup>;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

---

<sup>17</sup> Il «rischio accettabile» è definito dalle Linee Guida di Confindustria come quel rischio per il quale «i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere», precisando, subito dopo, che detta valutazione non può trovare nella logica economica dei costi l'unico criterio di riferimento.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

### **2.3 Costruzione del Modello**

Secondo le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 l'attività di creazione del modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

#### **identificazione dei processi e delle relative interazioni**

sono mappati i processi aziendali;

#### **identificazione delle attività a rischio**

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi della società, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito.

Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi aziendali;

#### **identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio**

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure esistenti nell'ambito Qualità e Sicurezza e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la "gap analysis" del Terminal, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione;

#### **definizione dei protocolli**

l'attività comporta, per colmare i gap emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione della Società esistente con le attività ed i controlli definiti dalla Direzione e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria approvate in data 8 aprile 2008.

### **2.4 Struttura del Modello.**

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando l'OdV e istituendo un sistema di flussi informativi.

La Parte Speciale prevede la descrizione delle fattispecie di reato presupposto che l'azienda ha ritenuto astrattamente ipotizzabili in merito all'attività espletata, la mappatura delle aree a rischio, l'elaborazione di principi generali di comportamento, e il richiamo a procedure operanti all'interno

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

delle differenti aree a rischio al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto all'interno di esse e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del "Modello 231".

## **2.5 Modifiche e integrazioni del Modello.**

Come sancito dal Decreto, il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della società.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria. Comunque, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione ogni anno.

## **2.6 Destinatari del presente Modello.**

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione ovvero operano nell'interesse della stessa.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

La Società comunica il presente modello attraverso le modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'Azienda ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

La concreta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione non può prescindere dall'istituzione di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello medesimo, nonché a curarne parimenti l'aggiornamento, le integrazioni e/o le eventuali modifiche.

#### **3.1 L' Organismo di Vigilanza della Terminal Contenitori Porto di Ge S.p.A.**

##### **3.1.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n. 231/01 e dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, deve essere posto in posizione di terzietà e d'indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione e i soggetti eletti a tale funzione di controllo non possono essere investiti di compiti aziendali incompatibili.

Infatti, affinché sia garantita da parte dell'OdV la necessaria autonomia d'iniziativa e l'indipendenza, il Modello prevede espressamente che a detto Organo non siano attribuiti compiti operativi a carattere gestionale a rilevanza economico/finanziaria esterna che, rendendolo partecipe di decisioni e attività gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio. L'identificazione dei membri dell'OdV è avvenuta in conformità ai seguenti criteri:

##### Autonomia e indipendenza

i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo ovvero operi a garanzia in tal senso.

##### Professionalità

l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

##### Onorabilità:

i membri dell'OdV non devono trovarsi in condizioni tali da minare la serenità e libertà di giudizio dell'organismo di controllo (cfr. le cause di decadenza par. 3);

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

Continuità d'azione.

L'O.d.V. deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

In coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e stante la necessità di rendere effettivo – come insegna la giurisprudenza - il sistema di controllo interno in relazione alle dimensioni aziendali ed alla complessità organizzativa del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., i membri dell'OdV sono stati scelti tra soggetti qualificati e dotati di capacità specifiche in ambito giuridico, specie penalistico, al fine di assicurare una adeguata conoscenza delle fattispecie di reato-presupposto contemplante nel Decreto nonché nel campo delle attività ispettive e di analisi dei sistemi integrati Sicurezza e Qualità (es. tecniche di analisi e valutazione dei rischi; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari).

La collegialità della funzione nonché la diversificazione delle competenze professionali dei singoli membri dell'OdV costituiscono elementi che favoriscono la dialettica in seno al gruppo e che valorizzano il ruolo di soggetto super partes ricoperto dall'organismo istituito.

Le attività poste in essere e le scelte adottate dal predetto Organo non possono formare oggetto di sindacato da parte di alcuna struttura aziendale, in virtù dell'autonomia operativa di cui esso gode. Resta fermo il potere di vigilanza in capo al Consiglio di Amministrazione, circa l'adeguatezza degli interventi effettuati dall'OdV, in quanto all'«organo dirigente» è ricondotta la responsabilità ultima in ordine all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

### **3.1.2. Le risorse dell'OdV**

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e degli specifici contenuti professionali richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organo amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al fine dello svolgimento dell'incarico, comunque adeguate alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all' OdV in funzione del grado di esposizione al rischio.

All'Organismo è assicurata l'attribuzione di un budget annuale, con obbligo di report. L'OdV ha il compito di gestire la dotazione di risorse finanziarie disponendone in piena autonomia,

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

per ogni esigenza connessa al corretto svolgimento delle funzioni allo stesso conferite.

Per quanto attiene alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi del personale assegnatogli, di consulenti esterni e dell'ausilio di tutte le strutture della società.

In caso di necessità, l'OdV potrà richiedere all'Organo amministrativo, mediante comunicazione scritta e motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane o finanziarie.

Con precipuo riferimento alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) e alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07) l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse disponibili per la gestione dei relativi aspetti.

### **3.1.3. Nomina dei membri dell'OdV. Durata in carica, sostituzione e revoca**

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Essi rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Essi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'accettazione della carica e fornire la documentazione richiesta dal Terminal sui requisiti di onorabilità e professionalità rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445 che prevede tra l'altro la dichiarazione attestante che non si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.

In tale veste, i membri non sono assoggettati al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, decadenza ecc.) di uno dei componenti dell'O.d.V., la nomina del sostituto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il soggetto nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso per gli altri membri.

Costituiscono «cause di decadenza» dall'incarico:

- le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'esistenza di relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i collaboratori esterni e i partner;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi;

- la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, anche non definitiva, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal par.3.1.5.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre, anche prima della definizione del giudizio di primo grado, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un incaricato ad interim.

Le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse aziendali di cui l'OdV si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni e, in particolare, ai componenti dello 'staff dedicato' di cui al precedente par.3. 2.

La revoca degli specifici poteri propri dell'OdV o del mandato nei confronti di un componente o dell'intero organismo, può avvenire solo per «giusta causa»<sup>18</sup>, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (ed eventualmente anche degli altri membri), provvedendosi immediatamente alla nomina del nuovo OdV.

In caso di temporaneo impedimento di un membro dell'OdV, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica nel momento in cui viene meno l'impedimento del componente sostituito.

In caso di rinuncia all'incarico o di conoscenza di fatti comprovanti la sopravvenuta incapacità o di cause di decadenza di un membro dell'OdV, questi è tenuto a darne immediata comunicazione agli altri componenti. Il Presidente (o il componente più anziano) deve provvedere, poi, a informare il Consiglio di Amministrazione, il quale dispone, senza indugio, l'adozione di ogni conseguente provvedimento.

---

<sup>18</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, per «giusta causa» di revoca si intende: una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico (ad es. l'omessa redazione del report quadrimestrale da inviare al CdA ovvero l'omessa redazione del report semestrale da inviare al CdA e al Collegio Sindacale); l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, subentra a questi il membro più anziano, fino alla data della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nomina il nuovo Presidente.

#### **3.1.4. Convocazione, voto e delibere dell'OdV**

È fatto obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta in cui il Presidente o altro componente ne ravvisi l'opportunità. L'OdV è convocato, con congruo anticipo, dal Presidente, anche a mezzo di fax o posta elettronica e, anche in assenza di formale convocazione, la riunione si intende validamente indetta qualora vi partecipino tutti i componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si svolgono secondo le seguenti modalità:

- per le proposte di applicazione di sanzioni disciplinari, nonché per le modifiche e/o integrazioni del Modello, è necessaria la presenza di tutti i componenti, sì da consentire, per argomenti di indiscutibile rilievo per la gestione aziendale, la valutazione congiunta di ciascun componente;
- per le altre deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Al termine di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

#### **3.1.5. Obblighi di riservatezza e garanzia della privacy**

I membri dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, e devono, altresì, astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

I segnalanti devono, inoltre, essere garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e deve essere assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei componenti dell'OdV devono essere utilizzate in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

### **3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza**

All'OdV sono attribuiti autonomi poteri d'iniziativa e di controllo in ordine al Modello 231 e al Codice Etico, parte integrante e sostanziale del Modello stesso.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV può avvalersi del personale della Funzione Amministrazione, finanza e controllo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV può ricorrere, in caso di particolari esigenze, al sostegno di consulenti esterni nel rispetto della riservatezza della Società e delle relative attività.

In osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo, all'OdV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono attribuiti all'O.d.V. i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello 231, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento, in detti documenti stabiliti;
- vigilare sull'adeguatezza degli elementi e delle misure previsti dal Codice Etico e dal Modello 231;
- formulare proposte circa l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello 231, in caso di modifiche organizzative e/o strutturali dell'azienda o di provvedimenti di legge;
- formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello 231.

La responsabilità primaria dell'attivazione delle procedure di controllo, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato ex D.Lgs. n.23 1/2001, resta comunque demandata alla Direzione della Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. e forma parte integrante dei processi aziendali.

A livello operativo l'O.d.V., coordinandosi con i Responsabili di Funzione di volta in volta interessati, potrà:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio di reato ex D.Lgs. n.23 1/2001;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 nonché, ravvisandone la necessità, predisporre documenti contenenti

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno fatti circolare a cura della struttura aziendale;

- verificare e monitorare che gli elementi previsti dal Modello 231 - adozione di clausole standard, espletamento di procedure, formazione del personale, ecc. – siano adeguati alle esigenze dello stesso;
- condurre verifiche interne relative a presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231.

Potrà inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o attività aziendali nell’ambito delle aree di attività a rischio di reato ex D. Lgs. n.231/2001;
- accedere agli atti e ai documenti relativi al personale e alle attività svolte nell’ambito delle aree a rischio di reato ex D. Lgs. n.231/2001;
- chiedere informazioni e chiarimenti, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- compiere ispezioni, controlli, verifiche in ordine al personale e alle altre attività della Gruppo Investimenti Portuali S.p.A.;
- svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato ex D. Lgs. n.231/2001.

### **3.2.1. Pubblicizzazione e diffusione del Modello.**

L’OdV ha il compito di diffondere e far comprendere il Modello all’interno dell’organizzazione societaria, nonché di informare della sua esistenza i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione professionale e/o di consulenza.

### **3.2.2 Vigilanza e verifiche.**

L’OdV svolge attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato. E, in particolare:

- esegue ispezioni, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni rilevanti da parte dei Responsabili di Funzione, degli amministratori e dei dipendenti, al fine di verificare la corretta ed efficace applicazione del Modello, delle regole di condotta e delle procedure

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

stabilite;

- effettua, attraverso controlli di routine e a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle attività a rischio;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio.

### **3.2.3. Aggiornamento del Modello.**

L’OdV svolge un’attività di consulenza, finalizzata all’aggiornamento del Modello a norme sopravvenute o a nuove esigenze aziendali ovvero a una integrazione e/o modificazione dello stesso, anche attraverso la creazione di nuove procedure ovvero la revisione di quelle già esistenti, soprattutto a seguito di accertata violazione del “Modello 231”.

In particolare, l’OdV verifica periodicamente la mappa delle “aree a rischio reato” al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale, esaminando la perdurante rispondenza del Modello all’organizzazione e/o all’attività aziendale e proponendo al Consiglio di Amministrazione (o all’amministratore all’uopo delegato) eventuali modifiche e/o integrazioni delle regole di condotta e delle procedure ovvero la soppressione di procedure divenute inattuabili, rispetto a sopravvenuti mutamenti strategici, organizzativi o di business.

### **3.2.4. Deleghe di funzioni.**

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche in caso di mancata corrispondenza del potere di gestione e/o la qualifica ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili.

### **3.2.5. Raccolta di informative e segnalazioni e conservazione della relativa documentazione.**

L’OdV ha il compito di raccogliere e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, acquisite direttamente o tramite segnalazione, e, in particolare, le informazioni relative all’attuazione e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ottenute dalla relativa reportistica periodica inviategli.

È tenuto, inoltre, ad aggiornare la lista del flusso di informazioni che gli devono essere



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

obbligatoriamente trasmesse dai dipendenti, dai Dirigenti, dall'amministratore delegato, dai consiglieri operativi e dai rappresentanti generali o speciali muniti di procura.

All'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nella Parte Speciale, e messi a disposizione i dati di aggiornamento della documentazione per consentire un efficace controllo.

L'OdV valuta, con attenzione e imparzialità, tutte le segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e può, altresì, svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari, anche attraverso l'acquisizione documentale e l'audizione di persone informate sui fatti.

### **3.2.6. Coordinamento con le diverse funzioni aziendali.**

L'OdV, nell'esecuzione della sua attività, ha il compito di coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per tutti gli aspetti relativi all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.) e per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine il predetto organo deve essere tenuto costantemente informato in merito all'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. La Direzione, deve, inoltre, segnalare all'OdV eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di reati-presupposto.

### **3.2.7. Sanzioni disciplinari.**

L'OdV ha il compito di indicare il verificarsi di qualsivoglia violazione del Modello.

L'eventuale sanzione disciplinare nei confronti del dipendente è decisa, in ragione della gravità del caso specifico, dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore del Personale.

## **3.3 Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari**

Sono assegnate all'O.d.V. del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. due linee di reporting:

- la prima, su base continua, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'Amministratore Delegato;

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, ove presente, nei confronti della Società di Revisione .

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un'ulteriore garanzia d'indipendenza per l'espletamento del mandato conferito all'Organo di Controllo.

L'O.d.V. del Terminal potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno alla chiusura di ogni semestre, l'O.d.V. del Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. trasmette al Presidente e all'Amministratore Delegato che provvedono a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

### **3.4 Flussi informativi verso l'OdV**

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. ai sensi del Decreto 231/2001.

I Flussi informativi sono di tre tipi:

- le Segnalazioni nelle forme previste (Moduli – Schede di Evidenza e Segnalazioni) dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- i Flussi Informativi Specifici di cui alla tabella successiva;
- le seguenti Informazioni Rilevanti:
  - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
  - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
  - segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- violazioni del Codice Etico;
- devono essere trasmesse da ciascun responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello (All. 1);
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

I Consulenti e i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Terminal Contenitori Porto di Genova, devono effettuare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza sempre tramite il modulo di Segnalazione.

I flussi informativi affluiscono all'OdV principalmente in forma strutturata e valga la seguente tabella riepilogativa:

<b>Tipologia dell'informativa</b>	<b>Responsabile</b>
<i>Schede di Evidenza</i>	Tutte le Funzioni, su richiesta dell'OdV
<i>Segnalazioni</i>	Tutti i Destinatari del Modello

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

<i><b>Flussi informativi Specifici</b></i>	
Flusso 1: Elenco degli acquisti con negoziazione diretta sopra Euro 20.000	Amministrazione
Flusso 2: Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari	Personale
Flusso 3: Elenco delle donazioni, sponsorizzazioni e omaggi effettuati	Amministrazione
Flusso 4: Elenco dei flussi monetari relativo alle consulenze	Amministrazione
Flusso 5: Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex D. Lgs. 196/2003)	Personale
Flusso 6 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti di membri degli Organi Sociali;</li> <li>▪ Azioni o notizia di procedimenti a carico dei membri degli Organi Sociali e/o dei soggetti incaricati del controllo contabile.</li> </ul>	Personale/Amministrazione
<b>Tipologia dell'informativa</b>	<b>Responsabile</b>
Flusso 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Report informativo ogni qual volta si verificano: <ul style="list-style-type: none"> <li>– infortuni;</li> <li>– ispezioni da parte degli organismi competenti.</li> </ul> </li> <li>▪ Report periodico su eventuali incidenti o</li> </ul>	Ufficio Sicurezza

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

<p>eventi di security.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione con cadenza trimestrale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello</li> </ul> </li> <li>▪ Relazione ogni qual volta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b><i>Informazioni Rilevanti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;</li> <li>▪ segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;</li> <li>▪ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;</li> <li>▪ le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.</li> </ul>	<p>Ufficio del Personale</p>
<p><b><i>Altre informazioni</i></b></p>	
<p>Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con enti</p>	<p>Amministrazione</p>

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 <small>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI</small>
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

pubblici	
Elenco conti correnti bancari e eventuali modifiche	Amministrazione
Reportistica relativa al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza (Report visite RINA, Report Verifiche ispettive Interne, Riesame della Direzione)	RSGQ/RSGS
Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici (ad esclusione dei piani di formazione finanziata)	Amministrazione
Incarichi di consulenze professionali	Amministrazione

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dall'OdV nei confronti dei vari responsabili di struttura.

### **3.4.1 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza**

Le Segnalazioni in forma scritta devono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo: [OdV@gipterminals.it](mailto:OdV@gipterminals.it) o per posta ordinaria a Organismo di Vigilanza c/o Terminal Contenitori Porto di Genova, Calata Sanità – Palazzina Uffici 16100 GENOVA , scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.

E' facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Ciascun responsabile di Funzione ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il modulo Scheda di Evidenza.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

### **3.4.2 Tempistica dei Flussi Informativi**

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- annualmente, le Schede di Evidenza;
- ove se ne verificano le condizioni, in ogni momento, le Segnalazioni;
- semestralmente, i Flussi Informativi Specifici e le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società, salvo diversa disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	 GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

## **4 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **4.1 Comunicazione nei confronti del personale**

Ai fini dell'efficacia del Modello, il Terminal promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti in azienda e tra quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello. Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda.

La comunicazione avviene sia tramite la intranet aziendale, con una e-mail di notifica a tutti gli interessati, sia mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all'argomento.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

### **4.2 Formazione**

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, particolare attenzione verrà attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

Il Terminal, inoltre, consegna ai nuovi assunti un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.



	<b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI SPA</b>	
<b>Rev. 01 del 18/04/2019</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001</b>	

Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e una presentazione esplicativa del modello con le indicazioni di dove poter consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare al Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

### **4.3 Comunicazione per i membri degli Organi Sociali**

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

### **4.4 Informazione dei consulenti e partner**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori.

Si prevedono, inoltre, per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Il Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. rende disponibile il proprio Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.